



Commissione per lo sviluppo

2016/0107(COD)

28.4.2017

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari e alla
commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle
informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali
(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Relatore per parere: Elly Schlein

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo chiede da tempo la rendicontazione pubblica paese per paese in quanto strumento fondamentale per affrontare efficacemente la lotta contro l'evasione fiscale e l'elusione fiscale a livello internazionale. La trasparenza è un elemento essenziale; la comunicazione al pubblico di informazioni rilevanti in materia fiscale da parte delle multinazionali può essere un punto di svolta, non solo per l'Europa. Le entrate provenienti dalle imposte sulle società costituiscono una quota significativa del reddito nazionale dei paesi in via di sviluppo, il che significa che essi sono particolarmente danneggiati dall'elusione dell'imposta sulle società. Ad esempio, secondo le conclusioni del gruppo ad alto livello dell'Unione africana sui flussi finanziari illeciti, il continente africano perde ogni anno oltre 50 miliardi di USD attraverso tali flussi finanziari illeciti.

Tuttavia, la proposta della Commissione nella sua forma attuale non è all'altezza di quanto necessario per eliminare completamente il velo di opacità che consente alle multinazionali di eludere le imposte in alcuni dei paesi più poveri del mondo. L'obbligo di rendicontazione paese per paese solo all'interno dell'UE e la pubblicazione invece dei dati aggregati provenienti da tutti i paesi terzi, rende la proposta inadatta allo scopo e inutile per i paesi in via di sviluppo, poiché non sarebbero in grado di ottenere informazioni specifiche per paese. A parte l'incapacità di contrastare efficacemente l'evasione fiscale, l'attuale proposta sarebbe, inoltre, in netta contrapposizione con l'impegno dell'UE a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo.

La relatrice chiede che anche i dati non aggregati siano pubblicati da tutti i paesi terzi in cui operano le multinazionali, aiutando efficacemente i paesi in via di sviluppo a lottare contro l'evasione fiscale e a reperire adeguate entrate pubbliche. Inoltre, una soglia più bassa per le imprese soggette a rendicontazione fornirebbe maggiori dati sulle attività delle multinazionali e alcuni importanti elementi di comunicazione (ad esempio, attivi e fatturato) dovrebbero altresì essere inclusi al fine di fornire un quadro preciso delle attività delle imprese a livello mondiale.

Lo scandalo dei "Panama Papers" dimostra chiaramente che l'evasione fiscale e l'elusione fiscale rappresentano problemi globali che possono essere risolti solo con una risposta globale e che i timidi tentativi di farvi fronte sono destinati a fallire. Solo con un forte impegno a favore dell'equità fiscale e della coerenza tra le politiche dell'UE sarà possibile contrastare in modo efficace la povertà e le disuguaglianze in Europa e nel mondo.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione giuridica, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I cittadini dovrebbero poter

Emendamento

(6) I cittadini dovrebbero poter

esaminare tutte le attività di un gruppo quando questo abbia una qualche forma di stabilimento *nell'Unione*. *Nel caso di gruppi che svolgono attività nell'Unione esclusivamente per il tramite di imprese figlie o succursali, dovrebbero essere queste ultime a pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dell'impresa madre apicale. Tuttavia, per ragioni di proporzionalità ed efficienza, l'obbligo di pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dovrebbe essere limitato alle imprese figlie medie o grandi stabilite nell'UE o alle succursali di dimensioni comparabili aperte in uno Stato membro. È necessario pertanto estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE alle succursali aperte in uno Stato membro da un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione.*

esaminare tutte le attività di un gruppo quando questo abbia una qualche forma di stabilimento *all'interno e all'esterno dell'Unione*. *Le multinazionali operano a livello mondiale e il loro comportamento societario ha un impatto significativo sui paesi in via di sviluppo che sono particolarmente danneggiati dall'elusione dell'imposta sulle società. Un'opportuna rendicontazione pubblica disaggregata paese per paese per ciascun paese e giurisdizione in cui operano, è essenziale per consentire ai cittadini, alle autorità pubbliche e ai legislatori di tali paesi di monitorare efficacemente le attività di tali imprese e di contrastare l'evasione fiscale. Rendendo pubbliche le informazioni l'Unione rafforzerebbe la coerenza delle proprie politiche per lo sviluppo e limiterebbe i potenziali meccanismi di elusione fiscale nei paesi in cui la mobilitazione di risorse nazionali è stata individuata come componente essenziale della politica di sviluppo dell'Unione e come strumento indispensabile per conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.*

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Al fine di garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, l'Unione dovrebbe impegnarsi efficacemente a migliorare la trasparenza in materia fiscale nell'ambito dei suoi sforzi volti a incrementare il finanziamento per lo sviluppo del programma d'azione di Addis Abeba nel quadro della terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di assicurare un livello di dettaglio che consenta ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere in *ciascuno Stato membro, le informazioni dovrebbero essere disaggregate per Stato membro. Inoltre, le informazioni relative alle attività delle multinazionali* dovrebbero essere *presentate con un livello di dettaglio elevato anche quando si riferiscono a determinate giurisdizioni fiscali particolarmente problematiche. Per tutte le altre attività svolte in paesi terzi le informazioni dovrebbero essere presentate in modo aggregato.*

Emendamento

(9) Al fine di assicurare un livello di dettaglio che consenta ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere in *ciascuna giurisdizione in cui operano, sia all'interno che all'esterno dell'Unione,* le informazioni dovrebbero essere *ripartite per giurisdizione.*

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che un livello adeguato di risorse umane, tecniche e finanziarie all'interno delle amministrazioni tributarie sia destinato allo scambio automatico di informazioni e all'elaborazione dei dati, nonché alla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali. I governi dei paesi sviluppati dovrebbero impegnarsi a scambiare automaticamente informazioni con i paesi in via di sviluppo, instaurando le relazioni bilaterali necessarie.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) *Gli Stati membri dovrebbero assistere i paesi in via di sviluppo condividendo conoscenze e migliori pratiche, al fine di aiutarli a migliorare le capacità delle loro amministrazioni tributarie.*

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) *Nel quadro del sostegno allo sviluppo di capacità dei paesi in via di sviluppo, occorrerebbe prestare particolare attenzione a soluzioni basate su piattaforme online efficienti che consentano di superare gli ostacoli burocratici, soprattutto per le piccole e medie imprese.*

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 ter – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri esigono che le imprese madri apicali soggette alla loro legislazione nazionale **e aventi un fatturato netto consolidato superiore a 750 000 000 EUR, come pure le** imprese che non sono imprese affiliate soggette alla loro normativa nazionale **e aventi un fatturato netto consolidato superiore a 750 000 000 EUR** redigano e pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle

Gli Stati membri esigono che le imprese madri apicali **di grandi gruppi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7,** soggette alla loro legislazione nazionale **e le grandi** imprese che non sono imprese affiliate **quali definite all'articolo 3, paragrafo 4,** soggette alla loro normativa nazionale redigano e pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle

informazioni sull'imposta sul reddito.

informazioni sull'imposta sul reddito.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata sul sito web dell'impresa il giorno della sua presentazione.

Emendamento

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata ***utilizzando un modello comune in formato aperto*** sul sito web dell'impresa il giorno della sua presentazione ***in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il giorno della pubblicazione, l'impresa trasmette la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito anche a un registro pubblico gestito dalla Commissione.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri esigono che le imprese figlie ***medie e grandi ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4***, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un'impresa madre apicale avente un fatturato netto consolidato superiore a ***750 000 000 EUR*** e non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale.

Emendamento

Gli Stati membri esigono che le imprese figlie soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un'impresa madre apicale avente un fatturato netto consolidato superiore a ***40 000 000 EUR*** e non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione.

Emendamento

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è **pubblicata utilizzando un modello comune disponibile in un formato aperto ed** è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione **in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il giorno della pubblicazione, l'impresa trasmette la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito anche a un registro pubblico gestito dalla Commissione.**

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è resa accessibile al pubblico sul sito web della succursale o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione.

Emendamento

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è **pubblicata utilizzando un modello comune disponibile in un formato aperto ed** è resa accessibile al pubblico sul sito web della succursale o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione **in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il giorno della pubblicazione, l'impresa trasmette la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito anche a un registro pubblico gestito dalla Commissione.**

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4 unicamente alle succursali ***che rispondono ai seguenti criteri:***

a) l'impresa che ha aperto la succursale è un'impresa affiliata di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale non soggetta alla legislazione di uno Stato membro e avente un fatturato netto consolidato superiore a **750 000 000** EUR oppure è un'impresa non affiliata avente un fatturato netto superiore a **750 000 000** EUR;

b) ***l'impresa madre apicale di cui alla lettera a) non ha un'impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 3.***

Emendamento

5. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4 unicamente alle succursali ***qualora*** l'impresa che ha aperto la succursale ***sia*** un'impresa affiliata di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale non soggetta alla legislazione di uno Stato membro e avente un fatturato netto consolidato superiore a **40 000 000** EUR oppure sia un'impresa non affiliata avente un fatturato netto superiore a **40 000 000** EUR.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una breve descrizione della natura delle attività;

Emendamento

(a) ***il nome o i nomi***, una breve descrizione della natura delle attività ***e l'ubicazione geografica;***

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il numero dei dipendenti;

Emendamento

(b) il numero dei dipendenti ***occupati su base equivalente a tempo pieno;***

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il valore delle attività e il costo annuale del mantenimento delle stesse;

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) le vendite e gli acquisti;

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quater) il valore degli investimenti per giurisdizione fiscale;

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'importo del fatturato netto (**comprensivo del** fatturato realizzato con le parti correlate);

Emendamento

(c) l'importo del fatturato netto (**compresa una suddivisione tra il** fatturato realizzato con le parti **correlate e il fatturato realizzato con le parti non** correlate);

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) il capitale dichiarato;

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) le attività materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) i contributi pubblici ricevuti;

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g ter) l'elenco delle filiali attive in ogni giurisdizione fiscale sia all'interno che all'esterno dell'Unione;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g quater) tutti i pagamenti quali definiti all'articolo 41, paragrafo 5, erogati ai governi su base annua.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda diverse giurisdizioni fiscali, le informazioni sono ***raggruppate a***

La comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda diverse giurisdizioni fiscali, le informazioni sono ***elencate separatamente per ciascuna giurisdizione***

livello di Stato membro.

fiscale.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La comunicazione presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale *che al termine dell'esercizio finanziario precedente sia riportata nell'elenco comune dell'Unione redatto in conformità all'articolo 48 octies, a meno che la comunicazione confermi che, fatta salva la responsabilità di cui al successivo articolo 48 sexies, le imprese affiliate del gruppo soggetto alla legislazione della giurisdizione fiscale non abbiano operazioni dirette con imprese affiliate dello stesso gruppo soggette alla legislazione di uno Stato membro.*

Emendamento

La comunicazione presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale *al di fuori* dell'Unione.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 in modo aggregato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 48 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata e resa accessibile sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Emendamento

5. La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata ***utilizzando un modello comune disponibile in un formato aperto ed*** è resa accessibile sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. ***Il giorno della pubblicazione, l'impresa trasmette la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito anche a un registro pubblico gestito dalla Commissione.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 3, incaricati delle formalità relative alla pubblicità di cui all'articolo 13 della direttiva 89/666/CEE in relazione alla succursale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 4, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire, ***al meglio delle loro conoscenze e capacità***, che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 3, incaricati delle formalità relative alla pubblicità di cui all'articolo 13 della direttiva 89/666/CEE in relazione alla succursale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 4, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 48 octies bis

Modello comune per la comunicazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di istituire il modello comune di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3 e 4 e all'articolo 48 quater, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere. Nel corso dell'elaborazione del parere, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone.

Entità e/o persona
Oxfam
Eurodad
ActionAid

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali	
Riferimenti	COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	ECON 28.4.2016	JURI 28.4.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 28.4.2016	
Relatore per parere Nomina	Elly Schlein 16.9.2016	
Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	19.1.2017	
Esame in commissione	21.3.2017	
Approvazione	25.4.2017	
Esito della votazione finale	+: 21	
	–: 1	
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzuliță, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Paul Rübiger, Judith Sargentini	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

21	+
Gruppo ALDE	Paavo Väyrynen
Gruppo ECR	Nirj Deva, Eleni Theocharous
Gruppo GUE/NGL	Xabier Benito Ziluaga
Gruppo PPE	György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,
Gruppo S&D	Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein
Gruppo Verts/ALE	Heidi Hautala, Judith Sargentini

1	-
NI	Eleftherios Synadinos

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti